

N. 1114 del registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

dal 20 APR. 2020 al -5 MAG. 2020

San Nicandro G., 20 APR. 2020

L'Addetto al Servizio

È copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.

San Nicandro G.co, 20 APR. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Augusto Ferrara)

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DR. VINCENZO ZACCAGNINO

*ex Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
eretta in Ente Morale con decreto C.P.S. n.880 del 10.05.1947 e, successivamente, trasformata in ASP con
D.D.S.I.S.S. della Regione Puglia n. 122 del 12.03.2009.*

località San Nazario - 71015 San Nicandro G.co (Fg)

Copia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Reg. Serv. n.49 del 20/04/2020

prot. n. 665 / 20 APR. 2020

Oggetto: controversia B.M./A.S.P. Zaccagnino. Ordinanza Corte di Cassazione, III Sezione Civile, n.32788/2019. Atto di citazione in riassunzione innanzi la Corte d'Appello di Bari. Conferimento incarico legale per la costituzione in giudizio dell'ASP, in esecuzione della delibera C.d.A. n.11/2020.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **venti** del mese di **aprile** nel proprio ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la delibera n.11 del 25.03.2020, con la quale il C.d.A., al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'azienda, ha disposto di ritenere necessaria la costituzione dell'A.S.P. nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Bari a seguito della notifica, avvenuta il 17.03.2020, dell'atto di riassunzione del giudizio ex art.392 c.p.c. a seguito della ordinanza n.32788/2019, emessa in data 09.10.2019 dalla Suprema Corte di Cassazione e depositata il 13.12.2019, da parte dell'avv. Armando Regina, nell'interesse della controparte Benedettino Marciano;

Dato atto che con la medesima deliberazione il C.d.A. dell'A.S.P. ha inoltre incaricato il Direttore Generale di "adottare tutti gli atti necessari per il formale conferimento del mandato attingendo alle risorse iscritte sul competente capitolo del bilancio 2020 ed e.f. successivi del bilancio triennale per gli onorari da corrispondersi";

Atteso che, conseguentemente, è stata chiesta la disponibilità ad assistere l'ASP nel suddetto giudizio all'avv. Michelangelo Lombardi, con studio legale in San Marco in Lamis, vico Iana n.18;

Considerato che l'avv. M. Lombardi, patrocinante presso le Magistrature Superiori come si evince dal curriculum professionale e scientifico in atti, ha esercitato l'attività forense in materia civile e penale davanti ai Tribunali in varie regioni d'Italia, e numerosi patrocini legali innanzi alla Corte d'Appello di Bari;

Vista la nota PEC acquisita al prot.n.660 del 20.04.2020, con la quale l'avv. M. Lombardi medesimo ha comunicato la disponibilità a ricevere l'incarico ed il corrispettivo presunto per l'attività da svolgere per l'assistenza in giudizio, allegando la notula pro-forma del compenso professionale;

Puntualizzato che:

- la Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), con Sentenza della Quinta Sezione del 06.06.2019 nella causa C-264/18, su domanda di pronuncia giudiziale proposta dalla Corte Costituzionale del Belgio, ha tra l'altro chiarito che sono esclusi dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24/UE i servizi di arbitrato e di conciliazione e determinati servizi legali, ai sensi dell'articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v);
- l'art.17 – comma 1, lettera d) – d.lgs. n.50/2016 (che recepisce per l'Italia la richiamata Direttiva U.E. unitamente alle 2014/23/UE e 2014/25/UE, in attuazione della legge delega n. 11/2016), facendo riferimento alla "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31", esclude anch'essa l'applicazione del codice dei contratti nelle ipotesi, tra le altre, di "procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o

istituzioni internazionali” (vedi punto 1.2 della precisata norma), e quindi i mandati di patrocinio legale che le amministrazioni conferiscono ad un avvocato per le controversie in cui esse sono parti attrici o convenute;

- la Corte europea ha evidenziato (vedi punti 36 e 37 della sopra richiamata sentenza), che “*da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare*” e che “*dall’altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste ... tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (...), potrebbe essere minacciata dall’obbligo, incombenza sull’amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni*”;
- ampia giurisprudenza aveva peraltro già chiarito (vedasi Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730), che il conferimento di un singolo e puntuale “*incarico legale*”, pur presidiato dalle disposizioni comunitarie che tutelano la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere ad una procedura di stampo selettivo, incompatibile con la struttura della fattispecie, che si caratterizza, stante l’aleatorietà del giudizio, per la non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e quindi per la mancanza di basi oggettive su cui fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina prevista dal codice dei contratti;

Esaminato lo schema di disciplinare di incarico, ove sono dettagliate le condizioni che regolano i rapporti tra ASP conferente e professionista incaricato e che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Acclarato, pertanto, che nel caso di specie possano ritenersi rispettati tutti i principi sopra richiamati, dal momento che risulta adeguatamente dettagliato il possesso dei requisiti necessari, acclarata la rispondenza delle prestazioni offerte all’interesse pubblico della tutela legale da soddisfare, la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione con riferimento alle vigenti tariffe professionali (DM 55/2014 “*Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247*”, come modificato dal DM 37/2018), nonché del rispetto del principio di rotazione, avuto riguardo che l’avv. M. Lombardi non ha ricevuto altri precedenti incarichi da questa ASP;

Ritenuto di dover pertanto provvedere all’impegno della relativa spesa presumibile per compensi professionali da riconoscere in favore dell’avv. M. Lombardi, per l’importo complessivo di €3.500,00 onnicomprensivo di tutti gli accessori di legge;

Precisato che la conseguente spesa totale di €4.440,80 (compresi CAP ed IVA sul compenso richiesto) trova idonea copertura sul cap. n.3600 del bilancio di previsione e.f. 2020 per l’importo di €2.537,60 – in misura pari all’acconto di €2.000,00 oltre €80,00 per CPA ed €457,60 per IVA – mentre la restante somma di €1.903,20 – in misura pari al saldo di €1.500,00 oltre €60,00 per CPA ed €343,20 per IVA – che in base alla convenzione sarà liquidata nel 2021, sarà imputata sul corrispondente capitolo del rispettivo bilancio, esercizio in cui la quota di obbligazione andrà a scadenza, dando atto sul bilancio pluriennale 2020/2022 risulta iscritto sufficiente stanziamento sul capitolo competente;

Viste, nel rispettivo testo in vigore, le norme recate da:

- Statuto dell’ASP;
- regolamento di organizzazione e accesso all’impiego, approvato con delibera CdA n.29/2010;
- regolamento di contabilità, approvato con delibera CdA n.8/2012;

D E T E R M I N A

1. la premessa narrativa è parte integrante del dispositivo del presente provvedimento;
2. di conferire all’avv. Michelangelo Lombardi, patrocinante presso le Magistrature Superiori, con studio legale in San Marco in Lamis, vico Iana n.18, in esecuzione della delibera C.d.A. n.11/2020 sopra richiamata, l’incarico di costituirsi in giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Bari, per rappresentare e difendere questa ASP nella riassunzione del giudizio ex art.392 c.p.c. a seguito della ordinanza n.32788/2019, emessa in data 09.10.2019 dalla Suprema Corte di Cassazione e depositata il 13.12.2019, come da atto notificato il 17.03.2020 da parte dell’avv. Armando Regina, nell’interesse della controparte Benedettino Marciano;
3. di approvare, a tal fine, lo schema di disciplinare di incarico, ove sono dettagliate le condizioni che regolano i rapporti tra ASP conferente e professionista incaricato e che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che la complessiva spesa di €4.440,80 (compresi CAP ed IVA sul compenso richiesto) trova idonea copertura sul cap. n.3600 del bilancio di previsione e.f. 2020 per l’importo di €2.537,60 – in misura pari all’acconto di €2.000,00 oltre €80,00 per CPA ed €457,60 per IVA – mentre la restante somma di €1.903,20 – in misura pari al saldo di €1.500,00 oltre €60,00 per CPA ed €343,20 per IVA – che in base alla convenzione sarà liquidata nel 2021, sarà imputata sul corrispondente capitolo del rispettivo bilancio, esercizio in cui la quota di obbligazione andrà a scadenza, dando atto sul bilancio pluriennale 2020/2022 risulta iscritto sufficiente stanziamento sul capitolo competente;
5. di notificare il presente provvedimento al legale incaricato mediante posta elettronica certificata.

La presente determinazione, ai sensi dell’art.15 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi istituzionali:

- viene pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi.
- viene trasmessa al Presidente, al Direttore generale ed ai responsabili di servizio interessati.
- comportando impegno di spesa, viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

Il Direttore Generale
f.to (dott. Augusto Ferrara)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura della spesa come precisata nel dispositivo del presente atto.

Il Responsabile del II Settore
f.to (rag. Pietro Guerrieri)

personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

8) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.

9) La ASP, ai sensi della legge 196/2003 e s.m.i., informa il legale - il quale ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

10) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

11) Il Legale dichiara alla ASP di aver in atto Polizza Assicurativa n. 40011412000788 relativa alla responsabilità civile con TUA Assicurazioni, e che il massimale assicurato per sinistro e anno assicurativo è di importo adeguato.

12) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n.131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale ASP *dott. A. Ferrara* Il Professionista avv. *Michelangelo Lombardi*

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3), 4), 5) e 6).

Il Direttore Generale ASP *dott. A. Ferrara* Il Professionista avv. *Michelangelo Lombardi*

A.S.P. dott. Vincenzo Zaccagnino

San Nicandro Garganico (Fg)

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno duemilaventi (2020), il giorno xxxxx del mese di aprile nello studio legale dell'avv. Michelangelo Lombardi, in San Marco in Lamis (Fg) – vico Iana n.18.

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile, TRA

l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dr. Vincenzo Zaccagnino, con sede in San Nicandro Garganico (FG) - codice fiscale e partita IVA 00134370717 – (di seguito: *ASP Zaccagnino*) in atti rappresentata dal dott. Augusto Ferrara – Direttore Generale, il quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e interesse della ASP predetta,

E

L'avv. Michelangelo Lombardi, del Foro di Foggia (di seguito: *legale*), con studio legale in San Marco in Lamis (Fg), vico Iana n.18, P. Iva 03046520718;

PREMESSO CHE

- in data 17.03.2020, acquisito al prot.n.624, veniva notificato alla ASP Zaccagnino, da parte dell'avv. Armando Regina, nell'interesse della controparte Benedettino Marciano, atto di riassunzione del giudizio ex art.392 c.p.c. innanzi alla Corte d'Appello di Bari in ottemperanza alla pronuncia della ordinanza n.32788/2019, emessa in data 09.10.2019 dalla Suprema Corte di Cassazione e depositata il 13.12.2019;

- con deliberazione n. n.11 del 25.03.2020, il C.d'A. dell'ASP ha disposto di ritenere necessaria la costituzione dell'A.S.P. nel riassunto giudizio innanzi detto, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'azienda stessa nella vertenza, autorizzando la Presidente a sottoscrivere il necessario mandato ad un avvocato libero professionista per il patrocinio legale;

- con determinazione del Direttore Generale n. xx del xx.04.2020, è stato approvato lo schema

del presente disciplinare d'incarico legale;

CIÒ PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

1) Il legale assume l'onere di costituirsi e resistere nel giudizio dinnanzi la Corte d'Appello di Bari, in rappresentanza e tutela di questa ASP, riassunto art.392 c.p.c. con atto notificato il 17.03.2020 ed acquisito al prot.n.624, da parte dell'avv. Armando Regina, nell'interesse della controparte Benedettino Marciano, a seguito della ordinanza n.32788/2019, emessa in data 09.10.2019 dalla Suprema Corte di Cassazione e depositata il 13.12.2019;

2) Il legale si impegna ad applicare, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, i compensi professionali per l'attività posta in essere nell'espletamento del mandato alla lite conferito per l'importo complessivo di €3.500,00; spettano al Legale il rimborso delle spese sostenute e documentate; spettano, inoltre, le somme dovute per CAP ed IVA nelle misure di legge.

Al Legale, ove ne faccia richiesta, è versato un acconto commisurato alle attività da svolgersi nel corrente anno 2020 per l'importo massimo di € 2.000,00 oltre CPA ed IVA; il saldo delle somme dovute sarà corrisposto a conclusione della controversia e comunque non prima dell'esercizio finanziario 2021.

3) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informata costantemente la ASP circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo pareri sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'ASP stessa. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. La ASP resta comunque libera di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici aziendali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività

difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'ASP, ivi comprese istruzioni e direttive necessario per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

4) Il Legale dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente alla ASP l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

5) La ASP ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare mediante posta elettronica certificata all'indirizzo lombardi.michelangelo@avvocatifoggia.legalmail.it (o, se modificata, altra che il legale avrà cura di comunicare tempestivamente), con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

6) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi secondo quanto disposto al punto 2).

7) La ASP si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio